

COMMISSIONE VII

DIFESA

16.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 GIUGNO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Disegno e proposta di legge (Rinvio):	
DE LORENZO GIOVANNI: Modifica all'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, concernente norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati (248);		Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato) (2188);	
FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (1159);		DE LORENZO GIOVANNI: Riammissione in servizio continuativo dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri richiamati dal congedo nel 1971 (143) .	174
MILIA ed altri: Riduzione del limite di età per contrarre matrimonio degli appartenenti alle forze dell'ordine (1356);		PRESIDENTE	174
Senatori CIPELLINI e ARNONE: Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2157) . .	170	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	170, 172	Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri » (1748)	173
BOVA, Relatore	170, 172	PRESIDENTE	173
LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	172	SOBRERO, Relatore	173
LUCCHESI	171	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
NAHOUM	171, 172	Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardia di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie (2020)	173
ORLANDO	171	PRESIDENTE	173, 174
RAUTI	171	BODRITO, Relatore	174

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1973

	PAG.
D'AURIA	174
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	174
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BOLOGNA: Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1977)	174
PRESIDENTE	174, 175
BOLOGNA	175
BOVA, <i>Relatore</i>	174
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	175
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	176

La seduta comincia alle 10,30.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge De Lorenzo Giovanni: Modifica all'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, concernente norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati (248); Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (1159); Milia ed altri: Riduzione del limite di età per contrarre matrimonio degli appartenenti alle forze dell'ordine (1356); Senatori Cipellini e Arnone: Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Lorenzo Giovanni: « Modifica all'articolo unico della legge 9 ottobre 1971, n. 908, concernente norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati »; Flamigni, Boldrini, Iotti Leonilde, Tortorella

Aldo, Malagugini, Fabbri Seroni Adriana, De Sabbata, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lavagnoli, D'Alessio, Donelli, Menichino, Iperico, Dulbecco, Faenzi, Tripodi Girolamo, Mendola Giuseppa, Arzilli, Terraroli, La Bella e Jacazzi: « Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati »; Milia, Manco, Tassi, Macaluso Antonino, de Vidovich e di Nardo: « Riduzione del limite di età per contrarre matrimonio degli appartenenti alle forze dell'ordine »; e dei senatori Cipellini e Arnone: « Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bova ha facoltà di svolgere la relazione.

BOVA, Relatore. Ritengo che obiettive ragioni di urgenza consiglino l'approvazione della proposta di legge n. 2157, la quale, essendo già stata approvata dal Senato, potrebbe entrare immediatamente in vigore. Mi limiterò, quindi, ad un sommario cenno sugli altri provvedimenti che ad essa sono collegati, e che, pur perseguendo lo stesso obiettivo, vale a dire la modifica delle attuali norme sul matrimonio del personale delle forze armate e dei corpi assimilati, se ne discostano quanto alla nuova disciplina suggerita. In particolare, mentre la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cipellini ed Arnone riduce da 28 a 26 anni il limite di età per contrarre matrimonio, la proposta di legge Milia porta tale limite a 25 anni; la proposta di legge De Lorenzo prevede, invece, che i militari delle forze armate e dei corpi assimilati possano contrarre matrimonio dopo aver ottenuto la seconda rafferma triennale (agli effetti pratici, tale normativa si avvicina notevolmente a quelle di cui ai due precedenti provvedimenti); la proposta di legge Flamigni, infine, propone l'abolizione pura e semplice del limite di età, stabilendo che gli appartenenti ai corpi in questione possano sposarsi indipendentemente dal raggiungimento di una particolare età o anzianità di servizio. Mi sembra che il criterio seguito da quest'ultimo progetto di legge sia un po' troppo estensivo, specie se si considera che l'arruolamento dei militari può avvenire anche all'età di 18 anni, quando cioè questi giovani sono ancora minorenni.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che il testo originario della proposta di legge dei se-

natori Cipellini ed Arnone contemplava la pura e semplice soppressione dei limiti di età per il matrimonio; tuttavia il Senato ha ritenuto di emendare tale testo, nel senso dianzi indicato dal relatore. Mi sembra, quindi, che ci troviamo di fronte ad una manifestazione di volontà dell'altra Camera, che si è espressa a favore di una riduzione dei limiti di età attualmente vigenti, ma contro la completa soppressione di ogni limite. Tale orientamento va tenuto presente, anche per non correre il rischio di dar luogo a posizioni troppo antitetiche da parte dei due rami del Parlamento.

Dopo aver chiarito questo punto, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORLANDO. Vorrei sottoporre al rappresentante del Governo due quesiti, uno di carattere generale e di ordine prettamente giuridico, l'altro di natura eminentemente pratica. Il primo riguarda l'eventualità che la proibizione di contrarre matrimonio in difetto di particolari requisiti (di età o di anzianità di servizio), rivolta ad un cittadino per il fatto che questi faccia parte delle forze armate o di corpi assimilati, costituisca una discriminazione contraria al dettato della Costituzione.

Il secondo quesito riguarda i riflessi che, in concreto, sul piano dell'efficienza delle forze armate, deriverebbero da una eventuale soppressione del limite di età per contrarre matrimonio da parte dei militari. In sostanza, prescindendo dalle valutazioni di ordine costituzionale e morale relative alla proibizione di contrarre matrimonio, rivolta ad un cittadino, che può avere magari particolari ragioni per compiere questo passo, io mi chiedo quali conseguenze possa comportare, sul piano dell'efficienza delle forze armate, il fatto di sopprimere il limite di età per il matrimonio dei militari, anziché abbassare lo stesso a 26 o 25 anni.

NAHOUM. Noi riteniamo di dover ribadire il criterio indicato dalla proposta di legge Flamigni. Come, infatti, ricordava poc'anzi il collega Orlando, non si vede il motivo per cui ci si dovrebbe limitare a ridurre da 28 a 26 anni il limite di età per il matrimonio dei militari. Non mi sembra che, procedendo su questa linea, si opererebbe una riforma veramente coraggiosa. Ritengo, invece, che il Parlamento italiano, per una serie di motivi che non sto a ripetere, ma che sono chiaramente indicati nella relazione alla proposta di legge presentata dal nostro gruppo, debba affermare il principio secondo il quale ogni cittadino, qualunque sia la sua condizione

economica, sociale o professionale (e quindi anche se entri a far parte delle forze armate), è libero di contrarre matrimonio quando lo ritenga più opportuno. Ogni limite a tale possibilità, oltre che essere incostituzionale — come poc'anzi notava il collega Orlando — appare di dubbia efficacia pratica, se non ci si limita ad una mera valutazione di oneri di carattere economico (assegni familiari, problema del domicilio, ecc.). Questi, infatti, non sono altro che aspetti secondari, rispetto alla questione che stiamo esaminando. Tanto più grave in un paese come il nostro a stragrande prevalenza cattolica, per cui assistiamo all'assurdo di molti giovani che si vedono costretti a contrarre matrimonio segreto religioso che non viene notificato alle autorità civili.

Di fronte a un problema così grave noi insistiamo quindi (pur considerando l'urgenza del provvedimento) e ci auguriamo che la proposta Flamigni ed altri possa essere presa in considerazione e si proceda all'abolizione di norme che risalgono al periodo fascista.

Vorrei infine far notare che sulla questione dell'età per contrarre matrimonio è dal 1964 che si sta procedendo un po' a « tiramolla ». Si era stabilita precedentemente una età di 25 anni, siamo poi passati a 28 anni e questo provvedimento prevede 26 anni. Occorrerebbe un atto coraggioso per eliminare questa specie di spada di Damocle che grava sui giovani, considerando anche le difficoltà di reclutamento.

RAUTI. Vorrei sottolineare un aspetto del problema che ancora non è stato posto in luce. Queste norme avevano una loro logica e continuano ad averla in termini di efficienza dei reparti. Ogni spostamento, aumento o riduzione dei limiti di età crea non solo problemi di carattere economico, che possono essere secondari, ma problemi di efficienza dei reparti, perché l'esperienza ci insegna che è più facile spostare uno scapolo che personale con famiglia. Dobbiamo far coincidere gli interessi dei singoli con le esigenze generali delle strutture militari.

Noi siamo, quindi, per la nostra proposta e in linea subordinata per quella che aumenta a 26 anni queste disposizioni.

LUCCHESI. Pur comprendendo le considerazioni fatte dai colleghi Orlando, Nahoum e Rauti, vorrei pregare la Commissione di approvare senza modifiche questo provvedimento che costituisce senza dubbio un passo avanti nel senso da tutti desiderato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOVA, Relatore. Ritengo inaccettabile la considerazione che è stata fatta dei motivi economici, perché sarebbe come ricadere nel caso del datore di lavoro che non assume lo sposato ma lo scapolo. Il sottosegretario ci dirà i motivi per cui al Senato non ha trovato accoglimento la proposta di abolire i limiti di età.

Penso che il provvedimento al nostro esame possa essere approvato così com'è, perché costituisce un passo avanti, anche se modestissimo, in materia militare.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Già nella passata legislatura ci occupammo di questo problema e dopo lungo dibattito distinguemmo due aspetti. Uno relativo al consenso, sul quale il Governo concordò con il Parlamento per l'abolizione di questo istituto che era diventato superato; il secondo relativo all'età; e già in quella occasione riaffermammo il principio di sola ed esclusiva efficienza dei corpi di polizia, e per motivi facilmente intuibili. Siamo in un periodo di transizione, ma la situazione reale oggi è quella di dover mantenere dei reparti in sufficiente efficienza nell'ambito delle caserme. Questo si può ottenere solo con personale che non ha legami di natura familiare.

Non sono in condizione questa mattina di poter dare l'assenso del Governo su una diversa impostazione del provvedimento già approvato dal Senato, che riduca a 25 anni il limite di età come per tutti gli altri o che lo annulli, per considerazioni di ordine umano e morale. Vorrei, però, che fosse sufficientemente compreso che, pur trovandosi il Governo nella impossibilità di accogliere l'una o l'altra delle proposte formulate, ciò non vuol dire che su questo piano le posizioni non possano poi modificarsi.

Vorrei far notare che l'articolo 2 del provvedimento, che riguarda gli ufficiali dell'aeronautica, rappresenta un correttivo migliorativo nei confronti di questo settore in quanto non è più richiesto l'anno di servizio da fare al reparto.

Almeno questo non intacca le esigenze di alcune forze di polizia. All'articolo 3, infine, viene determinata una maggiore comprensione nei confronti di alcuni casi che, attualmente, sono in sospenso, e che, di fronte a questo provvedimento di riduzione dell'età a 26 anni, potrebbero essere compresi con uno

spirito nuovo e non determinerebbero delle situazioni anomale.

Il punto focale della questione è comunque dato dal fatto che in questo momento il Governo, di fronte alle esigenze di questi tre settori, è costretto a chiedere che il testo non venga emendato o, in ultima analisi, un momento di ripensamento. Sarei ben lieto di accogliere le richieste se la situazione fosse differente, ma almeno per il momento non si può fare altrimenti.

NAHOUM. Signor Presidente, noi abbiamo sostenuto le nostre tesi, così come ha fatto anche il collega Orlando, ma non abbiamo detto che ci opponiamo al provvedimento se esse non vengono accolte. Anzi, con l'occasione, preannuncio che il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, di scegliere come testo base la proposta di legge n. 2157.

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 26 anni.

(È approvato).

ART. 2.

Per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica non è più richiesto il compimento dei periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio per infrazioni alle norme sul matrimonio dei militari, i relativi procedimenti rimangono estinti.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato) (2188), e della proposta di legge De Lorenzo Giovanni: Riammissione in servizio continuativo dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati dal congedo nel 1971 (143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo », già approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato nella seduta del 23 maggio 1973, e della proposta di legge di iniziativa del deputato De Lorenzo Giovanni: « Riammissione in servizio continuativo dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati dal congedo nel 1971 ».

I Presidenti della I, II e V Commissione, investite dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, hanno chiesto una breve proroga dei termini.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri » (1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri ».

L'onorevole Sobrero ha facoltà di svolgere la relazione.

SOBRERO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente: « Per ciascuno degli esercizi finanziari 1973-74 è autorizzato, per le esigenze di cui all'articolo 4, l'assegno annuale di lire 10 milioni all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Per gli esercizi successivi l'ammontare dell'assegnazione sarà fissato nella legge di bilancio ».

Sostituire l'articolo 7 con il seguente: « All'onere di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché l'approvazione di questi due emendamenti comporterebbe un aumento di spesa, essi saranno trasmessi alla Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito dell'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie (2020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei graduati e militari di nautica, degli allievi carabinieri, degli allievi truppa dell'esercito, della marina e dell'aeroguardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie ».

L'onorevole Bodrito ha facoltà di svolgere la relazione.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1973

BODRITO, Relatore. Poche parole perché tutto quanto c'era da dire è già stato detto nella relazione svolta in sede referente. Desidero piuttosto ricordare che, da tutti i settori, in quella occasione si manifestò adesione a questo provvedimento, pur sottolineando alcuni l'opportunità di considerare anche altri aspetti, come gli orari straordinari di servizio, per esempio.

Alla fine, si decise di inviare alla Commissione bilancio il testo così com'era per non ampliare eccessivamente l'argomento, tanto più essendo a conoscenza che sono allo studio dei provvedimenti che riguardano particolarmente questo aspetto.

La Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole puro e semplice.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bodrito, e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. Desidero soltanto ricordare che, in sede referente, in risposta alle nostre insistenze il Governo affermò di essere d'accordo per rivedere il sistema delle indennità di missione; e che noi ci accontentammo di questa assicurazione. Vorremmo ora sapere cosa il Governo intende fare in futuro a tale proposito.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il problema delle missioni è aperto, e deve essere risolto non soltanto per questo personale, ma per tutto il personale dipendente.

PRESIDENTE. Per l'indennità di missione credo si trovi attualmente all'esame della Camera un provvedimento già approvato dal Senato, e che la Commissione finanze e tesoro abbia già espresso parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, agli al-

lievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanziari e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonché il controvalore della razione viveri. Per il personale della marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 1973.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Bologna: Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna: « Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito ».

L'onorevole Bova ha facoltà di svolgere la relazione.

BOVA, Relatore. Alcuni degli ufficiali dell'esercito vengono reclutati dall'Accademia militare dopo aver superato il corso, altri invece possono essere reclutati tra gli ufficiali inferiori di complemento e tra i marescialli che sono ammessi a fare un corso e, dopo averlo superato, entrano in carriera con l'anzianità del giorno in cui hanno superato il corso stesso.

Con questo provvedimento si mira a dare agli ufficiali reclutati secondo le lettere b) e c)

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1973

del provvedimento stesso una maggiore anzianità, facendo loro riguadagnare l'anno del corso.

L'attuale formulazione del provvedimento su questo punto è ritenuta poco chiara dallo stesso onorevole Bologna. Abbiamo infatti qualche perplessità nel senso che rischiamo di privare il corso dell'indispensabilità, facendolo diventare un semplice corso di perfezionamento.

È quindi necessario salvare il principio, trovando però una formulazione migliore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bova e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOLOGNA. Le ipotesi prospettate erano tre; con la prima si diceva di lasciare l'anzianità così come è attualmente disciplinata dopo il concorso e dopo il corso; con la seconda, quella di compromesso, si diceva che l'anzianità poteva decorrere dopo la vincita del concorso, atteso il superamento del corso; la terza ipotesi è quella della proposta di legge.

Al fine di superare eventuali equivoci che potrebbero sorgere dall'interpretazione della norma relativa all'anzianità, di cui all'articolo 1, presenterò un emendamento nel senso di stabilire che alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo dire che le perplessità di natura economica che erano sorte si possono considerare superate. Premesso, questo il Governo concorda con l'impostazione dell'onorevole Bologna circa il problema relativo all'anzianità e alla graduatoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il corso dell'accademia

stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Per i sottotenenti che superano il corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministero della difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'accademia ».

L'onorevole Bologna ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma le parole « che superano il » con le altre « alla fine del ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé introdotta.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il corso dell'accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto

il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Per i sottotenenti alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministero della difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'accademia ».

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il secondo e terzo comma della colonna « titolo del corso » sono sostituiti dai seguenti:

« corso applicativo per ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

corso applicativo per marescialli nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ».

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge dei senatori Cipellini e Arnone: « Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari » (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (2157).

Presenti	30
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0
Astenuti	7

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2157, risultano assorbite le proposte di legge n. 248, n. 1159, e n. 1356.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Angelini, Armani, Bandiera, Bodrito, Bologna, Bova, Cerri Carlo, Cervone, De Meo, Frau Aventino, Guadalupi, Lucchesi, Magri, Maina, Mazzarrino, Niccolai Giuseppe, Pica, Rauti, Saccucci, Sobrero, Vaghi, Venegoni, Villa.

Hanno dichiarato di astenersi i deputati:

Bisignani, D'Alessio, D'Auria, Lizzero, Nahoum, Orlando Ruggero, Tesi.

Disegno di legge: « Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno delle licenze di qualsiasi specie » (2020).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Cerri Carlo, Cervone, D'Alessio, D'Auria, De Meo, Frau Aventino, Guadalupi, Lizzero, Lucchesi, Magri, Maina, Mazzarrino, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pica, Rauti, Saccucci, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1973

Proposta di legge Bologna: « Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito » (1977).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Cerri Carlo, Cervone, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Frau Aventino,

Guadalupi, Lizzero, Lucchesi, Magri, Maina, Mazzarrino, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pica, Rauti, Saccucci, Sobrero, Tessi, Vaghi, Venegoni, Villa.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLONBO